



REPERTORIO N. 29833

RACCOLTA N.18292

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue

Il giorno venticinque del mese maggio

In Roma, piazza Orazio Marucchi numero 5 (cinque) alle ore
dieci e minuti sette.

Avanti a me dott. Lucina Fiumara, Notaio iscritta nel Ruolo
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, residente in Roma,

è presente il professor

MACCARI ENNIO nato a Roma il giorno 16 luglio 1943, domici-
liato per la carica in Roma, Piazza San Pietro in Vincoli n. 7
Codice Fiscale MCC NNE 43L16 H501K, cittadino italiano

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certa, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea in
sede straordinaria degli associati della Associazione "ANTA -
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE", con sede
in Roma, Piazza San Pietro in Vincoli n.7, avente codice fi-
scale 96111910582, iscritta al Registro delle Persone Giuri-
diche presso la Prefettura di Roma al n. 35 in data 12 luglio
2001 in virtù del decreto del Ministero dell'Ambiente del 26
aprile 2001.

Assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazio-
ne degli intervenuti, esso comparente in qualità di Presiden-

te dell'associazione, il quale,

DATO ATTO CHE

a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata - a norma dell'art. 14 del vigente statuto dell'associazione - in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 6 (sei) presso la sede nazionale dell'ANTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE in Roma, Piazza San Pietro in Vincoli n.7 e in caso di necessità ed in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10 (dieci) in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017);

- varie ed eventuali;"

b) l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

c) sono intervenuti oggi, in questo luogo, in proprio numero 11 (undici) associati e precisamente: ENNIO MACCARI, GIANLUCA MACCARI, PATRIZIA NICOLETTI, SABRINA DELLA ROCCA, SALVATORE ESPOSITO, MIRNA MONTONI, DANIELE MORETTINI, CARLO CHITI, FRANCESCO NAPOLETANO, ENZO PALMIERI, ALFANO RINALDI;

d) sono intervenuti per il Consiglio direttivo gli associati:

MACCARI ENNIO, Presidente;

ESPOSITO SALVATORE Vicepresidente;

NICOLETTI PATRIZIA Segretaria;

MONTONI MIRNA, MORETTINI DANIELE, DELLA ROCCA SABRINA, MACCARI GIANLUCA Consiglieri;

e) tutti gli intervenuti risultano dal foglio di presenze che il Presidente mi esibisce e che allego al presente atto sotto la lettera "A",

DICHIARA

la presente assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello Statuto, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti quindi è idonea a deliberare sul sopraindicato ORDINE DEL GIORNO.

Aperta l'adunanza, il Presidente espone agli intervenuti che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 avente ad oggetto la Riforma dell'Ente del Terzo Settore si rende opportuno adeguare lo statuto dell'associazione alle norme inderogabili contenute nel citato Decreto Legislativo al fine di richiedere l'iscrizione nel relativo Registro recentemente istituito.

Il Presidente dà quindi lettura in assemblea delle modifiche proposte allo statuto vigente che riguardano esclusivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione al fine dell'adeguamento alle norme del Terzo Settore e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e

dopo che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di ritenersi sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, all'unanimità

DELIBERA DI

1) approvare le modifiche statutarie come sopra proposte dal Presidente e modificare gli articoli 1 (uno) - 3 (tre) - 5 (cinque) - 9 (nove) - 13 (tredici) - 15 (quindici) - 32 (trentadue) - 34 (trentaquattro) - 35 (trentacinque) - 36 (trentasei) - 37 (trentasette) - 38 (trentotto) e 39 (trentanove) dello statuto dell'associazione relativi alle norme di organizzazione e funzionamento dell'associazione in adeguamento alle disposizioni inderogabili del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 avente ad oggetto la Riforma del Terzo Settore, al fine di ottenere l'iscrizione nel relativo registro, modificando in conseguenza nel seguente nuovo testo:

"ART. 1

E' costituita, ai sensi degli artt.32 e seguenti del D.Lgs. 03 Luglio 2017, n.117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora in poi CTS) l'Associazione denominata "ANTA - Associazione Nazionale per la tutela dell'Ambiente" Organizzazione di Volontariato (o in forma abbreviata ODV) - Ente del terzo settore (o in forma abbreviata ETS).

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa è una libera associazione ambientalista espressione di partecipazione, soli-

darietà, pluralismo e apporto complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico e privato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione statale, regionale, provinciale, comunale e locale.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 Decreto Legislativo 117/2017;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le "banche dei tempi" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere sono le seguenti:

- la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e degli animali;

- il miglioramento della qualità della vita;

- la tutela del diritto alla salute - la promozione dei diritti della persona.

In via secondaria e strumentale, l'associazione può, mediante

individuazione operata dal Consiglio Direttivo, svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il proprio scopo associativo principale. Tali attività diverse saranno svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

L'Associazione potrà garantire la propria collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'associazione è apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo ed è regolata dal presente statuto e dal Codice del Terzo settore.

ART.5

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro

15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica; il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica; il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Con-

siglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio di esercizio potrà essere sostituito da un documento annuale redatto nella forma di rendiconto per cassa.

ART.9

Gli Associati si distinguono in: "FONDATORI", "ONORARI" e "ORDINARI".

Sono soci "FONDATORI" coloro che hanno ideato l'Associazione ed hanno partecipato al suo atto costitutivo ed alla redazione dello Statuto;

sono soci "ONORARI" coloro ai quali il Consiglio nazionale concede tale qualifica perchè hanno contribuito, con impegno e partecipazione particolarmente meritoria, con donazioni ed elargizioni in denaro o beni a favore dell'Associazione ovvero con la loro opera o con le loro idee, ad aiutare

l'Associazione a raggiungere i suoi scopi oppure si siano distinti, con il loro impegno e la loro partecipazione, al miglioramento della vita umana ed all'habitat naturale attraverso le attività indicate nell'Art. 4.

Sono soci "ORDINARI" quelli ammessi successivamente tramite le sezioni territoriali, con apposito Regolamento

I soci "fondatori" ed "onorari" sono esentati dal versamento sia della quota annuale sia delle quote e dei contributi straordinari. Tutti i soci "ordinari" si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo Associativo, la quota annuale nonché le quote ed i contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Le quote e/o il contributo Associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Nell'apposito regolamento, che sarà redatto e approvato dal Consiglio Nazionale che, nel corso dell'associazione

potrà integrarlo o modificarlo, saranno stabilite le modalità e le condizioni per inoltrare la domanda di ammissione.

Gli Associati "ordinari" che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di iscrizione nonchè delle quote e dei contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono istituiti il registro nazionale degli associati ed il registro associati della sezione. Il registro nazionale degli associati è la sommatoria dei singoli registri delle sezioni.

Il registro degli associati della sezione deve essere costantemente aggiornato anche con una verifica incrociata con il registro nazionale almeno una volta ogni sei mesi. L'aggiornamento del registro è comunque obbligatorio in vista della convocazione delle assemblee sociali nazionali e sezionali.

La gestione dei rapporti con gli associati avviene attraverso la sezione di appartenenza. Il livello territoriale ed il livello nazionale collaborano per la promozione di iniziative per lo sviluppo della base associativa, per la diffusione delle comunicazioni interne e per ogni azione volta a consolidare lo spirito di appartenenza all'associazione.

Gli associati hanno diritto ad assistere alle assemblee di qualsiasi sezione e a quelle nazionali. I rapporti con gli

associati sono gestiti dalla sezione territoriale di appartenenza, d'intesa con la direzione nazionale dell'associazione.

ART.13

Sono organi nazionali dell'associazione:

1. L'assemblea nazionale
2. Il consiglio nazionale
3. La direzione nazionale
4. Il segretario ed il tesoriere
5. Il collegio dei probiviri
6. Il collegio dei revisori dei conti ovvero il revisore unico
7. L'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal consiglio nazionale.

ART.15

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) Determinare le direttive generali per l'azione da svolgere per il perseguimento dei fini sociali;
- b) Deliberare sulle relazioni presentate dagli organi sociali;
- c) Approvare i bilanci dell'associazione
- d) Eleggere i componenti della direzione nazionale;
- e) Eleggere i componenti del collegio dei probiviri
- f) nominare, ove ricorrano le condizioni di legge ovvero per espressa volontà assembleare, il collegio dei revisori dei

conti ovvero il revisore unico nonché l'organo di controllo;

g) Esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal consiglio nazionale o dalla direzione nazionale.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

a) Approvare le modifiche statutarie

b) Deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'associazione con le modalità e le maggioranze qualificate previste dall'art.21 comma 3 del codice civile L'assemblea straordinaria è convocata altresì quando lo richiedano almeno dieci sezioni appartenenti ad almeno tre regioni diverse e/ o dal collegio dei probiviri con l'indicazione dell'argomento da trattare.

ART. 32

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del comitato direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

ART. 34

Ricorrendo i presupposti obbligatori di legge o in caso di espressa delibera dell'assemblea nazionale, il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e del Bilancio sarà affidato al Collegio dei revisori dei conti ovvero al Revisore unico scelti tra gli iscritti nel registro

dei revisori legali.

In particolare il collegio dei revisori ovvero il revisore unico:

- a) verificano nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- b) Verificano se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) Esprimono con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio.

Il collegio dei revisori ovvero il revisore unico sono nominati per tre esercizi consecutivi e cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. I componenti sono sempre rinominabili.

ART. 35

Ricorrendo i presupposti di legge o in caso di espressa delibera dell'assemblea nazionale, l'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati,

all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 36

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo
Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle

società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.37

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

Art.38

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri

del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Il compenso dell'Organo di controllo è stabilito per tutto il triennio della carica dall'Assemblea in occasione della loro nomina.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, saranno applicate le competenti norme del codice civile e delle altre leggi speciali vigenti in materia."

2) approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione composto di 39 (trentanove) articoli coordinato con le modifiche sopra deliberate, statuto che il Presidente mi esibisce e che allego al presente atto sotto la lettera "B";

3) autorizzare il Presidente dell'Associazione Professor MACCARI ENNIO a compiere tutti gli atti necessari per ottenere l'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche delle modifiche come sopra deliberate dello statuto della Associazione e l'iscrizione nel Registro degli Enti del terzo settore, con ogni più ampio potere ivi compreso quello di intervenire a eventuali atti modificativi e integrativi del presente atto e all'allegato statuto che fossero eventualmente richiesti dalle competenti Autorità amministrative.

Il comparente e gli intervenuti ha dispensato me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

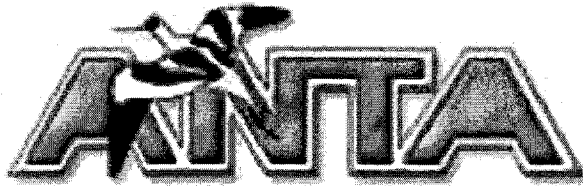
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti cinquanta.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva. Consta di sei fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e completati di mia mano su ventuno pagine intere e quanto della presente.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti quindici.

F.TO ENNIO MACCARI

F.TO LUCIANA FIUMARA, NOTAIO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
per la TUTELA dell' AMBIENTE

Allegato A
18292 ACC.

Roma 25 Maggio 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022

ELENCO SOCI PRESENTI

ENNIO MACCARI

GIANLUCA MACCARI

PATRIZIA NICOLETTI

SABRINA DELLA ROCCA

SALVATORE ESPOSITO

MIRNA MONTONI

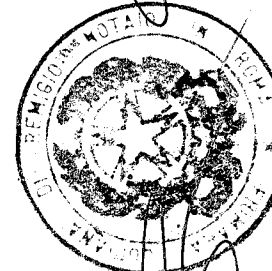
DANIELE MORETTINI

CARLO CHITI

FRANCESCO NAPOLETANO

ENZO PALMIERI

ALFANO RINALDI



Sede Nazionale Piazza San Pietro in Vincoli 7 – 00184 ROMA C.F. 96111910582 –
Tel/3346009592

WWW.ANTAITALIA.IT - e mail enniomaccari@antaitalia.it

STATUTO

dell'Associazione ANTA Associazione Nazionale
per la Tutela dell'Ambiente

Organizzazione di Volontariato (o in forma abbreviata ODV) -
Ente del terzo settore

TITOLO I

COSTITUZIONE, FINALITA' E MEZZI FINANZIARI

ART. 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.Lgs.
03 Luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora in
poi CTS) l'Associazione denominata "ANTA - Associazione Na-
zionale per la tutela dell'Ambiente" Organizzazione di Vo-
lontariato (o in forma abbreviata ODV) - Ente del terzo set-
tore (o in forma abbreviata ETS).

ART. 2

L'Associazione ha sede a Roma. Potranno essere istituite fi-
liali, succursali, sedi secondarie, sedi operative, rappre-
sentanze, uffici, sia in Italia che all'Estero, con delibera
del Consiglio Direttivo.

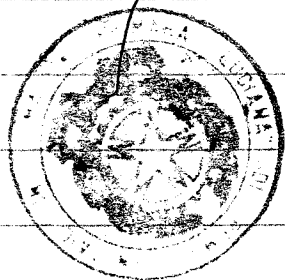
ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa è una libera as-
sociazione ambientalista espressione di partecipazione, so-
lidarietà, pluralismo e apporto complementare e non sostitu-
tivo dell'intervento pubblico e privato per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel

rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione statale, regionale, provinciale, comunale e locale.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 Decreto Legislativo 117/2017;



f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere sono le seguenti:

- la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e degli animali;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la tutela del diritto alla salute - la promozione dei diritti della persona.

In via secondaria e strumentale, l'associazione può, mediante individuazione operata dal Consiglio Direttivo, svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il proprio scopo associativo principale. Tali attività diverse

saranno svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

L'Associazione potrà garantire la propria collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'associazione è apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo ed è regolata dal presente statuto e dal Codice del Terzo settore.

ART.4

Gli scopi che l'Associazione persegue per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente sono:

- il miglioramento della qualità della vita, dell'esistenza e del benessere dell'uomo attraverso la conservazione, la salvaguardia, l'espansione, il miglioramento e la tutela dell'ecosistema, dell'habitat naturale e di tutti gli elementi in cui vive l'uomo e con i quali questo entra in contatto, migliorando ed ottimizzando la sua convivenza ed il suo rapporto con la natura, con l'ambiente naturale e con quello da lui creato e modificato nonché con tutte le componenti della terra, del suolo, del sottosuolo, dell'aria, delle acque, anche marine, della flora e della fauna, anche

domestica, superando tutte le difficoltà, i limiti e gli ostacoli giuridici, normativi, morali e materiali di qualsiasi natura e specie che potrebbe incontrare, anche se disabile, invalido ed, in genere, portatore di handicap;

- la tutela, la protezione, la salvaguardia, la conservazione ed il miglioramento degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali, anche marini, nonché delle diversità biologiche; la razionalizzazione dell'uso e dello sfruttamento delle risorse naturali in modo tale che siano sostenibili fin da ora e nel breve, medio e lungo termine;

- la riduzione e la lotta all'inquinamento di qualsiasi genere (atmosferico, idrico, marino, fisico, idro-geologico, chimico, acustico, elettrico, elettromagnetico, ecc.) nonché la riduzione e la lotta allo spreco ed all'uso irrazionale delle risorse naturali;

- l'ottimizzazione dell'agricoltura nonché delle risorse e delle produzioni alimentari in genere, delle risorse produttive e delle fonti di energia sia attuali che nuove, innovative ed alternative derivanti da iniziative, studi e progetti interdisciplinari nonché dal loro sviluppo e dalla loro applicazione;

- esercitare la vigilanza ambientale secondo le prescritte autorizzazioni di legge attraverso l'utilizzo di Guardie ambientali volontarie (GAV)

- promuovere, partecipare e proporre progetti di Servizio

Civile Nazionale (SCN) in Italia e all'estero e di Protezione Civile; promuovere e realizzare interventi di decoro urbano.

ART.5

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica; il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica; il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
- un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli

altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio di esercizio potrà essere sostituito da un docu-

mento annuale redatto nella forma di rendiconto per cassa.

TITOLO II

PRINCIPI FONDANTI E STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART.6

L'associazione realizza il conseguimento delle finalità statutarie attraverso una concorde ed omogenea azione di tutte le sue componenti impegnate nell'osservanza della presente tavola statutaria mediante il comune impegno di tutte le sue articolazioni nell'osservanza del presente statuto.

Tra il livello nazionale e il livello territoriale dell'associazione vige il vincolo della solidarietà, che si estrinseca nella condivisione della storia, dei valori fondanti e delle finalità istituzionali dell'associazione.

Il vincolo di solidarietà richiede a tutte le Sezioni l'obbligo di condividere le iniziative e i progetti che la Direzione nazionale elabora per lo sviluppo di ogni articolazione organizzativa istituzionale, per la formazione degli associati, dei collaboratori, dei quadri dirigenti e per ogni altra iniziativa tesa a migliorare la qualità dei servizi e delle attività statutarie, approvati dal Consiglio nazionale.

Tutte le sezioni sono obbligate a sostenere economicamente e/ o finanziariamente la Direzione Nazionale su due fronti:

Finanziamenti ad integrazione del fabbisogno annuale della Direzione Nazionale secondo quanto stabilito nel bilancio di previsione annuale regolarmente approvato.

Finanziamenti a progetto sulla base di idonea pianificazione, programmazione e su rendicontazione che sarà approvata dal Collegio dei Revisori dei conti se istituito.

L'associazione riconosce alle sezioni, sia nei rapporti interni che nei rapporti intra associativi e nei rapporti verso i terzi, piena autonomia amministrativa, contrattuale e giuridica nel rispetto delle finalità dell'associazione nazionale. L'uso del logo dell'associazione è vincolato all'osservanza di quanto sopra.

ART. 7

L'associazione è strutturata su due livelli:

a) IL LIVELLO NAZIONALE, con i sui organi previsti negli articoli successivi cui compete:

- la rappresentanza legale, laddove è prevista, dell'associazione;
- Stabilire gli obiettivi generali di attuazione delle finalità statutarie;
- definire le linee di indirizzo politiche ed economiche dell'associazione e l'approvazione delle relative strategie generali;
- promuovere e coordinare le iniziative di interesse di tutta l'organizzazione rispetto alle finalità statutarie;
- verificare la regolarità della vita delle sezioni rispetto alla osservanza del presente statuto e dei vincoli di solidarietà sopra riportati;

- contribuire a risolvere, con le modalità più adeguate, i problemi di diversa natura che dovessero investire le sezioni.

b) IL LIVELLO TERRITORIALE (SEZIONI CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA) con i suoi organi previsti dal rispettivo statuto, cui compete:

- Gestire secondo i principi di autonomia sopra enunciati la vita e le attività della sezione coerentemente con i fini statutari dell'associazione
- Osservare le direttive degli organi del livello nazionale;
- Assumere ogni iniziativa a valenza locale finalizzata allo sviluppo delle attività sezionali nell'osservanza delle leggi dello stato e della regione di appartenenza.

ART.8

Possono essere Associati dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che, per qualsiasi motivo, sono interessati al perseguimento degli scopi sociali. I rapporti con i soci sono gestiti dalla sezione territoriale, d'intesa con la direzione nazionale dell'associazione. L'importo della quota sociale annua è unico per il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio nazionale.

ART.9

Gli Associati si distinguono in: "FONDATORI", "ONORARI" e "ORDINARI".

Sono soci "FONDATORI" coloro che hanno ideato l'Associazione

ed hanno partecipato al suo atto costitutivo ed alla redazione dello Statuto;

sono soci "ONORARI" coloro ai quali il Consiglio nazionale concede tale qualifica perchè hanno contribuito, con impegno e partecipazione particolarmente meritoria, con donazioni ed elargizioni in denaro o beni a favore dell'Associazione ovvero con la loro opera o con le loro idee, ad aiutare l'Associazione a raggiungere i suoi scopi oppure si siano distinti, con il loro impegno e la loro partecipazione, al miglioramento della vita umana ed all'habitat naturale attraverso le attività indicate nell'Art. 4.

Sono soci "ORDINARI" quelli ammessi successivamente tramite le sezioni territoriali, con apposito Regolamento

I soci "fondatori" ed "onorari" sono esentati dal versamento sia della quota annuale sia delle quote e dei contributi straordinari. Tutti i soci "ordinari" si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo Associativo, la quota annuale nonchè le quote ed i contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Le quote e/o il contributo Associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono atti-

vità in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Nell'apposito regolamento, che sarà redatto e approvato dal Consiglio Nazionale che, nel corso dell'associazione potrà integrarlo o modificarlo, saranno stabilite le modalità e le condizioni per inoltrare la domanda di ammissione.

Gli Associati "ordinari" che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di iscrizione nonchè delle quote e dei contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono istituiti il registro nazionale degli associati ed il registro associati della sezione. Il registro nazionale degli associati è la sommatoria dei singoli registri delle sezioni.

Il registro degli associati della sezione deve essere costantemente aggiornato anche con una verifica incrociata con il registro nazionale almeno una volta ogni sei mesi. L'aggiornamento del registro è comunque obbligatorio in vista della convocazione delle assemblee sociali nazionali e se-

zionali.

La gestione dei rapporti con gli associati , avviene attraverso la sezione di appartenenza. Il livello territoriale ed il livello nazionale collaborano per la promozione di iniziative per lo sviluppo della base associativa, per la diffusione delle comunicazioni interne e per ogni azione volta a consolidare lo spirito di appartenenza all'associazione.

Gli associati hanno diritto ad assistere alle assemblee di qualsiasi sezione e a quelle nazionali. I rapporti con gli associati sono gestiti dalla sezione territoriale di appartenenza, d'intesa con la direzione nazionale dell'associazione.

ART.10

Tutti gli Associati indistintamente hanno l'obbligo di perseguire, anche singolarmente ed individualmente, con il proprio comportamento quotidiano normale e professionale e con iniziative, azioni ed omissioni, le finalità e gli scopi dell'Associazione nonchè di osservare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione stessa, i provvedimenti e le deliberazioni degli organi sociali nonchè di provvedere al regolare versamento delle quote associative annuali di iscrizione e delle quote e dei contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Nazionale.

ART.11

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni o espulsione per morosità e per indegnità anche in conseguenza della violazione degli obblighi previsti e stabiliti nello statuto nonchè per il compimento di atti, comportamenti ed omissioni incompatibili con la permanenza nell'Associazione.

L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Nazionale con provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione sarà inappellabile.

Il ricorso non sospende l'esecutorietà dell'espulsione.

Le modalità, i termini e la procedura per l'avvio e l'instaurazione del procedimento disciplinare e dell'eventuale opposizione sono stabiliti nel regolamento.

ART.12

Le collaborazioni e le attività prestate dagli Associati a favore dell'Associazione e/o per conto di questa sono assolutamente gratuite essendo esclusa ogni possibilità di lucro, anche indiretta.

Sono, invece, rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che, di volta in volta, saranno preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con

l'organizzazione di cui fa parte.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL LIVELLO NAZIONALE

ART.13

Sono organi nazionali dell'associazione:

1. L'assemblea nazionale
2. Il consiglio nazionale
3. La direzione nazionale
4. Il segretario ed il tesoriere
5. Il collegio dei probiviri
6. Il collegio dei revisori dei conti ovvero il revisore unico
7. L'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal consiglio nazionale.

ART.14

L'assemblea nazionale è composta da:

- a) Membri di diritto che sono i componenti del Consiglio nazionale;
- b) Delegati eletti che sono i soci eletti democraticamente dalle sezioni in ragione di un delegato ogni CINQUANTA associati tra gli associati iscritti nell'apposito registro al

31 dicembre dell'anno precedente;

c) Membri con diritto di parola ma senza diritto di voto che sono i componenti del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti.

L'elenco dei delegati eletti deve pervenire alla direzione nazionale entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente nella località proposta dalla direzione nazionale e deliberata dal consiglio nazionale.

L'assemblea nazionale è convocata dal presidente nazionale su deliberazione della direzione nazionale. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'assemblea, mediante affissione presso la sede operativa o pubblicazione sul sito internet o lettere e.mail inviate agli aventi diritto.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e si intendono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei partecipanti

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'assemblea saranno validamente prese, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti mentre in seconda convocazione saranno validamente adottate con la maggioranza degli intervenuti anche per quanto attiene le delibere riguardanti la modifica dello statuto. Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I delegati delle sezioni possono farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro delegato della propria sezione. Ciascun delegato può essere portatore di un massimo di cinque deleghe. I membri di diritto possono delegare in favore di altro delegato eletto.

ART.15

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) Determinare le direttive generali per l'azione da svolgere per il perseguimento dei fini sociali;
- b) Deliberare sulle relazioni presentate dagli organi sociali;
- c) Approvare i bilanci dell'associazione
- d) Eleggere i componenti della direzione nazionale;
- e) Eleggere i componenti del collegio dei probiviri
- f) nominare, ove ricorrano le condizioni di legge ovvero per espressa volontà assembleare, il collegio dei revisori dei conti ovvero il revisore unico nonché l'organo di controllo;

g) Esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal consiglio nazionale o dalla direzione nazionale.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

a) Approvare le modifiche statutarie

b) Deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'associazione con le modalità e le maggioranze qualificate previste dall'art.21 comma 3 del codice civile L'assemblea straordinaria è convocata altresì quando lo richiedano almeno dieci sezioni appartenenti ad almeno tre regioni diverse e/ o dal collegio dei probiviri con l'indicazione dell'argomento da trattare.

ART.16

Il consiglio nazionale è composto da:

I presidenti delle sezioni con o senza personalità giuridica; I componenti della direzione nazionale

I presidenti delle sezioni in caso di impossibilità a partecipare alla seduta del consiglio nazionale sono tenuti a delegare per iscritto un componente del consiglio direttivo della propria sezione comunicandone il nominativo alla direzione nazionale. Alle sedute del consiglio nazionale partecipano i componenti del collegio dei probiviri, del collegio dei revisori dei conti con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Il presidente nazionale può motivatamente decidere di ammet-

tere alla seduta persone estranee al consiglio stesso.

Il consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente nazionale, previa deliberazione della direzione nazionale che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno. Il consiglio nazionale può inoltre essere convocato in via d'urgenza su richiesta di almeno un quinto dei componenti del consiglio stesso con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare. La richiesta di convocazione straordinaria può essere presentata motivatamente dal collegio dei probiviri o dal collegio dei revisori. In questi casi il presidente nazionale è tenuto a convocare il consiglio nazionale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il consiglio nazionale in prima convocazione è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente nazionale o in caso di suo impedimento dal vice presidente. Il consiglio nazionale sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio sono verbalizzate dal segretario nazionale dell'associazione.

ART.17

Il consiglio nazionale svolge funzioni di rete tra le sezioni, di raccordo e di coordinamento tra il livello territo-

riale e il livello nazionale, di armonizzazione della programmazione delle attività delle sezioni, di verifica e di controllo della conduzione dell'associazione, nonché di consultazione, di proposta e di sostegno dell'attività della direzione nazionale. Compete al consiglio nazionale:

- a) Stabilire il simbolo dell'associazione;
- b) Proporre le modifiche dello statuto;
- c) Stabilire la quota associativa annuale ed il suo riparto tra quanto spetta alla sezione e quanto spetta al livello nazionale dell'associazione;
- d) Determinare l'ammontare di altri finanziamenti a sostegno della direzione nazionale;
- e) Approvare i piani di finanziamento previsti dall'art. 5 del presente statuto;
- f) Esaminare il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea;
- g) Approvare il documento previsionale di indirizzo politico programmatico e contabile dell'anno successivo
- h) Approvare lo statuto tipo per le sezioni che intendano acquisire personalità giuridica
- i) Approvare regolamenti che ritiene di adottare per il buon funzionamento dell'associazione
- j) Approvare la costituzione di nuove sezioni, previo accertamento di possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dal presente statuto

k) Approvare, previa verifica, almeno due volte l'anno, l'elenco ufficiale delle sezioni con o senza personalità giuridica

l) Deliberare su proposta della direzione nazionale l'amministrazione straordinaria e/o lo scioglimento delle sezioni con o senza personalità giuridica nei casi di accertata inattività, di grave e comprovata mala gestione, di palese inosservanza del presente statuto o di leggi;

m) Realizzare iniziative per la promozione dell'immagine dell'associazione.

ART.18

La direzione nazionale è composta da tre a nove membri eletti dall'assemblea nazionale fra gli associati dell'associazione nel rispetto delle norme vigenti ivi comprese quelle inerenti l'equilibrio di genere.

I componenti della direzione nazionale durano in carica sette anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, morte o decadenza, subentra nell'incarico di componente della direzione nazionale il primo dei non eletti, egli rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo stesso. Le dimissioni o la decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti della direzione nazionale comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Alle sedute della direzione nazionale partecipano i componenti del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori

con diritto di parola ma senza diritto di voto.

La direzione nazionale è l'organo cui compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, inoltre da esecuzione alle determinazioni dell'assemblea nazionale e del consiglio nazionale.

La direzione nazionale ha anche il compito di elaborare le strategie necessarie a realizzare i principi di unità, autonomia e solidarietà previsti dal presente statuto.

Compete alla direzione nazionale:

a) Eleggere i propri componenti il presidente nazionale dell'associazione;

b) Designare, tra i propri componenti, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione

c) Adottare il bilancio d'esercizio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale

d) Adottare il documento previsionale di indirizzo politico programmatico e contabile dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale.

e) Elaborare i documenti e le relazioni di programmazione e di indirizzo da sottoporre all'assemblea nazionale e al consiglio nazionale

f) Deliberare la convocazione e l'odg dell'assemblea nazionale e del consiglio nazionale

g) Deliberare l'assunzione di personale dipendente e di collaboratori retribuiti

h) Stipulare contatti e convenzioni necessari per la gestione dell'associazione

i) Deliberare l'accettazione di legati, eredità e donazioni in favore dell'associazione nazionale

j) Vigilare sulle sezioni per il rispetto delle norme statutarie

k) Comunicare l'elenco dei nominativi per la elezione della direzione nazionale, del collegio nazionale dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti

l) Concedere patrocini e deliberare la partecipazione ad iniziative pubbliche

m) Autorizzare il presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati necessari all'assistenza legale

n) Adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell'associazione

- deliberare sulla nomina di soci "onorari";

- assumere eventuale personale;

- a nominare il Direttore Responsabile della Rivista dell'Associazione nel caso il Presidente non voglia o non possa farlo;

- ad istituire e nominare un "Presidente Onorario" stabilendone le funzioni, i poteri ed i limiti nonchè a provvedere alla sua destituzione e/o sostituzione;

- ad istituire e nominare uno o più Comitati Scientifici

stabilendone le competenze e le finalità provvedendo a nominare i componenti nonché a revocare i singoli membri ovvero a destituire tutto il Comitato Scientifico;

- a decidere e realizzare qualsiasi iniziativa di qualunque genere per la realizzazione degli scopi sociali adottando tutte le opportune e conseguenti decisioni del caso per attuare le decisioni stesse, precisandone le modalità operative;

- a stipulare qualsiasi accordo sia commerciale, che di sponsorizzazione o pubblicitario in relazione alle finalità, alle iniziative ed alle attività dell'Associazione;

- ad acquistare e vendere immobili e mobili anche registrati ovvero acquisirli in concessione, assegnazione, uso gratuito od oneroso, affitto, locazione, comodato, gestione, ecc.;

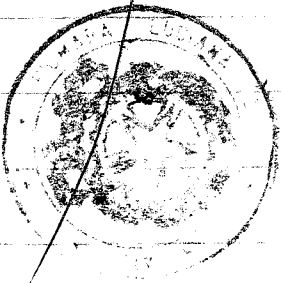
- ad assumere quote e partecipazioni di enti, associazioni, comitati, fondazioni, organismi, pubblici e/ o privati, con attività rilevante nelle materie di cui agli scopi ed alle finalità dell'Associazione per agevolarne il conseguimento e la realizzazione;

- ad aprire conti correnti bancari o postali, assumere obbligazioni e stipulare con banche o istituti contatti di fido, apertura di credito, mutui, finanziamenti ecc.;

- a compiere, in genere, tutti quegli atti che, per Legge o per Statuto, non sono di competenza dell'Assemblea Nazionale.

Carlo Mosca

[Signature]



II Presidente è autorizzato in caso di comprovata urgenza ad adottare i provvedimenti di competenza della direzione nazionale salvo ratifica nella successiva riunione della direzione nazionale.

La direzione nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del presidente nazionale. Può riunirsi straordinariamente su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti o del collegio dei probiviri con l'indicazione dell'argomento da trattare.

Le riunioni sono convocate con comunicazione scritta, firmata dal presidente e contenente la data, il luogo e l'ora con gli argomenti da trattare da recapitarsi al domicilio degli interessati con ogni documento atto a comprovare l'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 5 (cinque) giorni prima delle sedute urgenti.

La direzione nazionale delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART.19

II presidente nazionale è eletto dalla direzione nazionale al proprio interno a maggioranza di voti dei presenti. II presidente dura in carica sette anni ed è rieleggibile. La direzione nazionale nomina con la stessa maggioranza un vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Il presidente nazionale ha la legale rappresentanza dell'associazione e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Egli è anche il Presidente di ogni Comitato Scientifico e, volendo ed avendone i requisiti, il Direttore Responsabile della Rivista dell'Associazione e dei relativi supplementi.

Il Presidente esegue le delibere del Consiglio Direttivo ed agisce secondo i poteri, le facoltà, le prerogative ed i limiti che da questo gli verranno eventualmente attribuiti.

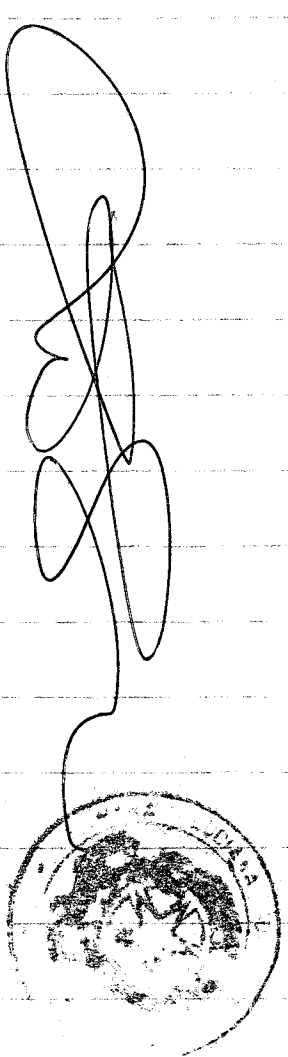
Egli ha la firma dell'Associazione ma per assumere le obbligazioni a carattere economico di cui al precedente articolo, la sua firma dovrà essere utilizzata esclusivamente secondo i poteri e le facoltà assegnatigli e delegatigli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo quanto stabilito e deliberato dal Consiglio Direttivo, nonchè il medesimo Consiglio Direttivo almeno quattro volte all'anno, una delle quali per la presentazione del consuntivo della gestione e del preventivo di quella successiva, nonchè ogni volta che lo terrà opportuno, ovvero quando gli perverrà formale richiesta in tal senso sottoscritta da almeno quattro consiglieri.

ART. 20

Il vice presidente è nominato dalla direzione nazionale tra i suoi componenti e coadiuva il presidente in tutte le sue

Ennio Masci



funzioni. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente il vice presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.

ART. 21

Il segretario nazionale dell'associazione è designato dalla direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta del presidente nazionale. Compete al segretario:

- a) La tenuta dei libri sociali
- b) La regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali
- c) La comunicazione delle delibere degli organi sociali alle strutture territoriali dell'associazione
- d) Il costante raccordo fra gli organi sociali centrali e quelli delle strutture territoriali.

Il segretario nazionale collabora con il presidente nazionale nel disbrigo delle attività di gestione dell'associazione.

ART. 22

Il Tesoriere nazionale dell'associazione è designato dalla direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta del presidente nazionale. Al tesoriere sono conferiti tutti i poteri necessari per l'adozione di un funzionale ed efficiente sistema amministrativo - contabile dell'associazione che assicuri economicità e controllo della gestione

ART. 23

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri eletti fra gli Associati con delibera dell'Assemblea nel rispetto delle norme vigenti ivi comprese quelle inerenti l'equilibrio di genere.

Essi restano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea.

Nel caso uno o più membri dovessero cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica, gli altri componenti provvederanno alla loro sostituzione con provvedimento adottato a maggioranza.

Solo nel caso venissero a mancare contemporaneamente tutti i componenti, alla loro sostituzione provvederà l'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Proviviri è competente in via esclusiva su tutte le eventuali controversie di qualsiasi tipo tra gli Associati e a questi e l'associazione o i suoi organi ivi comprese quelle concernenti l'impugnativa delle delibere Assembleari e delle delibere concernenti l'espulsione dei soci.

Le sue funzioni potranno essere consultive o di arbitrato libero ed irrituale.

Ogni decisione del Collegio, pena la nullità, dovrà essere adottata sentite le parti interessate appositamente convocate, le quali potranno presentare osservazioni anche scritte.

Il Collegio emetterà la propria decisione come amichevole

Luigi Mascia



compositore avendo funzione e formale mandato in tal senso per risolvere in via transattiva la controversia.

La decisione del Collegio, pertanto, non è impugnabile nè revocabile anche perchè le parti si impegnano ad accettarle incondizionatamente.

Le modalità, i termini e le formalità per il funzionamento del medesimo Collegio sono fissate nel regolamento.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL LIVELLO TERRITORIALE

ART.24

L'articolazione funzionale dell'associazione prevede all'art. 7 il livello territoriale

quale manifestazione del radicamento associativo sul territorio in risposta ai bisogni specifici locali di valorizzazione della storia e delle esperienze locali. Il livello territoriale si sostanzia nella costituzione di una sezione. La sezione deve avere un numero minimo di almeno cinquanta soci. Essa viene costituita di norma per territorio Regionale, può essere costituita anche in ambito provinciale e/o comunale.

Le sezioni a seconda della forma giuridica assunta sono disciplinate secondo quanto stabilito dalle norme codicistiche in materia. Potranno pertanto costituirsi in forma associativa e laddove esigenze di carattere normativo nazionale e/o locale lo richiedano, nonché per ragioni di oppor-

tunità potranno richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

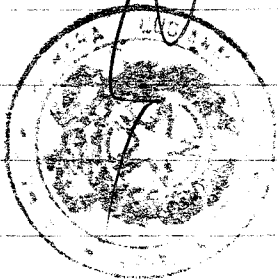
ART.25

Le sezioni senza personalità giuridica godono di piena e completa autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale esclusa quella patrimoniale da esercitare nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalle delibere assembleari. Un regolamento apposito approvato dal Consiglio nazionale stabilirà le modalità della loro costituzione, della loro amministrazione e della organizzazione interna. Le sezioni con personalità giuridica hanno piena autonomia patrimoniale, amministrativa, giuridica e organizzativa. Esse sono rappresentate di fronte a terzi e in giudizio dal proprio presidente.

ART.26

Le sezioni che intendono chiedere la personalità giuridica devono avanzare espressa domanda motivata alla direzione nazionale, allegando bozza dell'atto costitutivo e lo statuto. La direzione nazionale è tenuta a decidere entro quattro mesi dalla data di ricevimento. Nello statuto delle sezioni di cui al presente articolo devono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:

- a) la natura no profit
- b) l'accettazione dei principi contenuti nello statuto dell'associazione nazionale



c) il perseguimento delle finalità dell'associazione e l'accettazione esplicita dei principi di unità, di solidarietà e di autonomia stabiliti nel presente statuto

d) la gestione democratica della sezione attraverso organismi liberamente eletti dai soci;

e) le modalità di amministrazione. Gestione e di scioglimento

f) tutte le altre condizioni di funzionamento tipiche delle ODV

g) l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento della sezione all'associazione nazionale

ART.27

Le sezioni possono essere sciolte solo:

a) Per volontà dei soci

b) Per mancanza del numero minimo di soci

c) Per tutti i motivi previsti dal presente statuto

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto alla associazione nazionale che potrà trasferirlo ad altra sezione.

ART.28

Le sezioni possono nominare un coordinatore regionale con lo scopo di:

a) coordinare le attività e le iniziative a valenza sovra provinciale e/ o sovra comunale

b) rappresentare l'associazione presso l'ente regione e

presso altre istituzioni pubbliche e private sul territorio

c) svolgere azioni di solidarietà e di sostegno a favore di sezioni in difficoltà

d) intervenire per risolvere in prima istanza qualsiasi controversia sorta tra soci all'interno delle sezioni o tra sezioni del territorio regionale

e) svolgere ogni altra forma di attività e iniziative ritenute opportune per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazione.

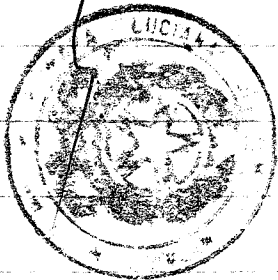
Il coordinatore regionale è organismo unicamente a valenza funzionale ed è l'ordinario mezzo di interlocuzione delle sezioni con gli organi nazionali dell'associazione

ART.29

La direzione nazionale può disporre ispezioni ed indagini nei confronti delle sezioni aventi o meno personalità giuridica qualora da fatti e comportamenti debitamente documentati e notificati si ravvisino attività non conformi agli scopi e finalità dell'associazione o che comunque arrechino pregiudizio all'associazione.

In caso di accertamenti che rilevino inadempienze particolarmente gravi, la direzione nazionale può disporre il commissariamento delle sezioni stesse. Avverso i provvedimenti della direzione nazionale è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri entro 20 (venti) giorni dalla notifica.

Il collegio dei probiviri può motivatamente disporre la



provvisoria sospensione del provvedimento impugnato.

TITOLO IV

COMITATO SCIENTIFICO, SCIoglimento E NORME FINALI-ART. 30

Ogni Comitato Scientifico sarà presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione e potrà essere formato da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati dal Consiglio nazionale tra gli Associati cultori di chiara fama nel campo ambientalista e dell'Ecologia applicata e delle scienze affini e, comunque, nelle materie di cui agli scopi, alle finalità ed alle attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico verrà riunito su invito del Presidente nazionale presso la sede dell'Associazione o in altro luogo ritenuto idoneo ogni qualvolta se ne ravviserà l'opportunità.

Esso potrà affrontare i problemi di carattere scientifico concernenti i campi di attività dell'Associazione e potrà suggerire o proporre al Consiglio Nazionale di attuare iniziative di qualsiasi carattere finalizzate al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 31

Ad ogni componente del Comitato Scientifico, nella qualità di incaricato del Consiglio nazionale, sarà corrisposto solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 32

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del comitato direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

ART. 33

L'Associazione curerà l'edizione di un periodico d'informazione che avrà lo scopo di pubblicizzare l'attività svolta e i programmi elaborati.

Tale pubblicazione sarà inviata a tutti gli Associati e ad Enti ed Organizzazioni pubbliche e private che abbiano interessi analoghi o affini agli obiettivi perseguiti dall'Associazione e a coloro che ne facciano richiesta scritta nonchè proposta sul sito internet dell'Associazione.

Il progetto, la linea editoriale, le caratteristiche, la tiratura e le modalità di diffusione, saranno stabilite dal Consiglio Nazionale.

Direttore responsabile sarà il Presidente dell'Associazione.

Nella eventualità che il Presidente non voglia o non possa svolgere tale funzione il Direttore Responsabile sarà nominato dal Consiglio Nazionale, scelto tra gli Associati iscritti dall'Albo dei Giornalisti.

Il Consiglio nazionale nominerà il Comitato di Redazione, ed incaricherà il Direttore Responsabile per svolgere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione della Testata

presso il Tribunale competente.

Il Presidente - Direttore potrà affidare ad apposito organismo specializzato l'eventuale acquisizione di iniziative pubblicitarie.

ART. 34

Ricorrendo i presupposti obbligatori di legge o in caso di espressa delibera dell'assemblea nazionale, il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e del Bilancio sarà affidato al Collegio dei revisori dei conti ovvero al Revisore unico scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

In particolare il collegio dei revisori ovvero il revisore unico:

a) verificano nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;

b) Verificano se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

c) Esprimono con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio.

Il collegio dei revisori ovvero il revisore unico sono nominati per tre esercizi consecutivi e cessano dal proprio uf-

ficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. I componenti sono sempre rinominabili.

ART. 35

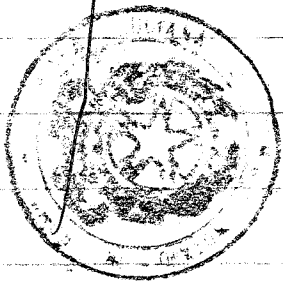
Ricorrendo i presupposti di legge o in caso di espressa delibera dell'assemblea nazionale, l'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:



- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati,
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

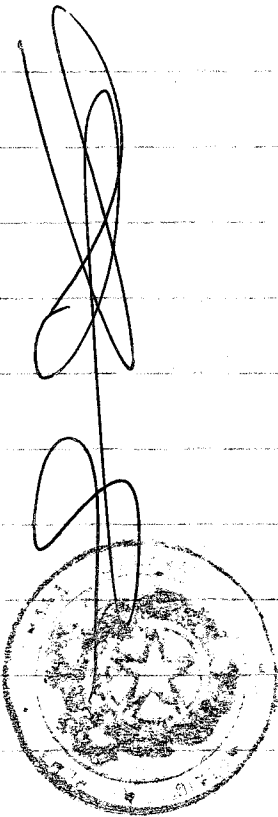
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giu-



ridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.37

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

Art.38

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di

Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

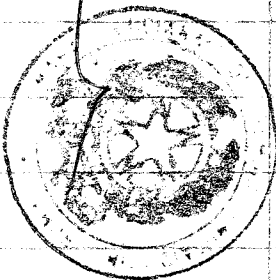
I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Col-



legio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

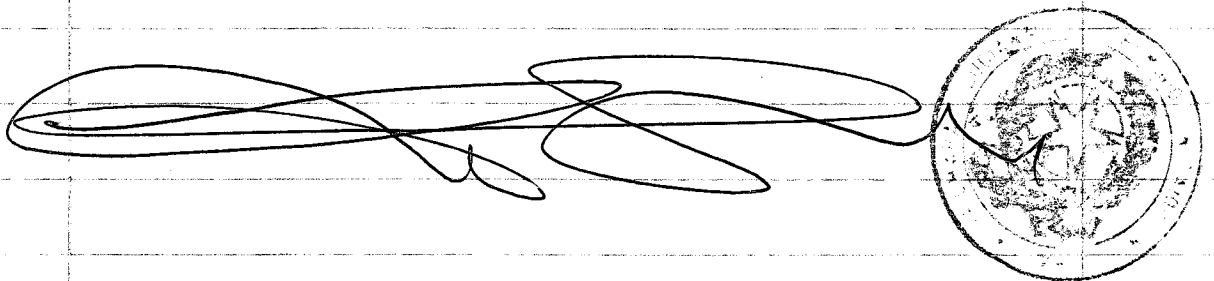
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Il compenso dell'Organo di controllo è stabilito per tutto il triennio della carica dall'Assemblea in occasione della loro nomina.

ART. 39

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, saranno applicate le competenti norme del codice civile e delle altre leggi speciali vigenti in materia.

Enio Maccari



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A TERMINI DI LEGGE.

DALLO STUDIO 22 SETTEMBRE 2022

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 4 Atti Pubblici

il 30 maggio 2022 al numero 17789 Serie 1 T

Esatti Euro: 200,00